


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 182/10^e



Consiglio Regionale della Calabria
Il Segretario Questore

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

C.A.L.

Consiglio Regionale della Calabria
31.10.2016
02.05

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è finalizzato alla istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, a far data del primo Gennaio 2017. L'articolato prevede anche, in base alla normativa vigente, le disposizioni tese a regolare la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune. Di seguito un rapido cenno alle motivazioni sottese a tale percorso e agli step finora intercorsi a livello di amministrazioni e sociale.

Con proprie deliberazioni (delibera n. 1 dell'16.1.2015 per il Comune di Rossano e delibera n.3 dell'1.2.2016 per il Comune di Corigliano Calabro) i Consigli comunali di Rossano e di Corigliano Calabro hanno dato impulso al procedimento di fusione dei relativi Comuni, con la previsione dell'istituzione dei Municipi e di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Rossano e di Corigliano Calabro si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori. Le Amministrazioni Comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno recepito le istanze delle associazioni che operano sul territorio e hanno dato avvio ad un attivo dibattito sull'opportunità di giungere alla costituzione di un Comune Unico. Il dibattito tra i cittadini dei due Enti locali si è arricchito con riflessioni di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami territoriali, sociali, economici e culturali. La realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di migliorare la qualità dell'amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale. Difatti, gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone attengono, in particolare, ad un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta. La fusione dei comuni può portare ad una valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio

che, considerato il suo complesso, accoglierà una comunità di oltre 80.000 abitanti residenti. Inoltre, nel territorio dei due Comuni sorgeranno a breve importanti opere infrastrutturali, già finanziate, di grande rilievo:

a) L'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo ospedale della Sibaritide quale Polo Sanitario di eccellenza del territorio;

b) L'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo depuratore pensato a suo tempo dai due Comuni in forma consortile, quale strumento di risoluzione dei problemi ambientali ostativi al rilancio dello sviluppo turistico sulla costa e – più in generale – la definizione di una politica ambientale più aderente alle vocazioni (turistiche ed agricole) del territorio ed alle esigenze della sua messa in sicurezza;

Nel territorio dei due Comuni è presente una forte identità storico-culturale testimoniata dalla presenza di monumenti unici e di inestimabile pregio e valore quali sono, su tutti, il Codex Purpureus Rossanensis (riconosciuto nell'Ottobre 2015 Memory of the World dell'Unesco – unico in Calabria), il patrimonio artistico bizantino della Città di Rossano ed il Castello di Corigliano Calabro. Questi, in una prospettiva di fusione delle due municipalità, potrebbero ottenere un maggiore e migliore riscontro in termini di promozione su scala nazionale ed internazionale.

Già nel 2007 i Consigli Comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno approvato il patto per lo sviluppo dell'area urbana e che con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 159 dell'8.4.2009 e sono state identificate le aree urbane che hanno una particolare propensione allo sviluppo, tra cui quella di Corigliano e Rossano, successivamente riconosciuta anche a livello Ministeriale. L'area urbana Corigliano – Rossano è una realtà importante che si sta strutturando, in maniera sinergica e con il metodo della partecipazione e del coinvolgimento, anche con gli altri comuni contermini attraverso la costruzione di strumenti di pianificazione, di promozione e di valorizzazione del territorio nel suo complesso: 1) il piano strutturale associato (PSA) che l'area urbana ha strutturato con i Comuni di Cassano Allo Jonio, Crosia e Calopezzati; 2) il piano integrato di sviluppo urbano (PISU); 3) i piani strategici dei Comuni Corigliano – Rossano, strutturati in modo che convergano verso scenari di sviluppo comuni a medio e lungo termine; 4) il sistema turistico locale «Terre Ionico Silane» (STL); 5) i progetti integrati di sviluppo locali (PISL); 6) i Gruppi di Azione Costiera (GAC)- «I Borghi Marinari della Sibaritide»; 7) il progetto integrato per la valorizzazione dei centri storici della Calabria «i Borghi dei Castelli, delle Grotte, dei Monasteri». Sono stati, altresì, avviati contatti per pervenire ad anticipare gli effetti della fusione su: a) la gestione associata della Centrale Unica di committenza (CUC); b) una comune programmazione culturale e turistica, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la promozione dell'offerta turistica; c) la valorizzazione del Borgo marinaro di Schiavonea e del Fondaco S. Angelo, anche in vista di un loro futuro collegamento, lungo il litorale che ricade nell'area urbana da fondere. Ma tali iniziative, pur necessarie e dai risultati a volte anche apprezzabili, oggi si dimostrano non sufficienti per accettare e rilanciare la grande sfida del profondo e rapido cambiamento istituzionale richiesto dalle mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese. Il progetto di fusione è sostenuto fortemente anche dalla "società

civile” che, attraverso le libere Associazioni operanti sul territorio, le forze economiche e le organizzazioni sociali, ha sviluppato un intenso e costruttivo dibattito pervenendo all’elaborazione ed alla formalizzazione di una proposta di fusione dei comuni di Corigliano e Rossano, come forte elemento di rottura capace di ridare fiducia ed entusiasmo;

Questo progetto di legge si colloca pienamente nello spirito della recente Politica Nazionale (L. n.56/2014, Legge di stabilità 2015, lavori Commissione sulla spending review). Al costituendo comune potranno aderire, dopo la fusione, altri Comuni.

Affinché la fusione dei Comuni di cui alla presente legge si possa concretizzare, è prevista l’indizione del referendum consultivo ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale n. 13/1983.

Sarà sottoposta alla consultazione popolare la scelta del nome del Comune di nuova istituzione. Infatti nel referendum sarà posto il quesito relativo alla scelta del nome del nuovo Comune: Comune di Corigliano- Rossano o Comune di Rossano – Corigliano.

Sarà sottoposta anche alla consultazione popolare la scelta della sede del Comune di nuova istituzione sempre tramite specifico quesito posto nel referendum.

L’organizzazione del referendum comporta profili di spesa a valere sul bilancio regionale descritti nella seguente relazione tecnico - finanziaria.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ARTICOLATO

L’art. 1 istituisce il nuovo Comune, attribuendone il nome, definendone il territorio e stabilendo che dalla data di sua istituzione i preesistenti Comuni sono estinti.

L’art. 2 detta le disposizioni normative in ordine alla titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, con particolare riferimento ai beni mobili e immobili, ai rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione, trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione, e al personale dipendente.

L’art. 3 definisce le disposizioni normative connesse all’estinzione, alla data di istituzione del nuovo Comune dei due comuni originari e dei rispettivi organi, con la previsione dell’istituzione del Commissario e l’individuazione delle disposizioni transitorie in termini di nomine.

L’art. 4 detta le disposizioni in materia di organizzazione comunale provvisoria.

L’art. 5 disciplina la vigenza degli atti normativi, amministrativi generali, programmatori e pianificatori.

L’art. 6 detta le disposizioni in materia di approvazione del nuovo Statuto comunale e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale

L’art. 7 prevede l’istituzione dei municipi nelle sedi degli estinti comuni, dettandone le disposizioni normative.

L’art. 8 detta disposizioni in materia di titolarità dei contributi statali e regionali attribuiti agli estinti Comuni.

L’art. 9 disciplina gli aspetti relativi alla configurazione dei Comuni oggetto di estinzione come Comuni parzialmente montani.

L’art. 10 detta disposizioni di natura contabile in materia di bilancio.

L’art. 11 disciplina gli aspetti finanziari connessi all’attuazione della presente legge.

L’art. 12 fornisce disposizioni finali anche in materia di esercizio associato di funzioni.

L’art. 13 rinvia alle disposizioni vigenti in materia per quanto non previsto nella presente legge.

L'art. 14 contiene la dichiarazione di urgenza e di entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Gli unici profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connesse alla indizione ed all'organizzazione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983. Infatti l'articolo 32 della citata legge regionale stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale".

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690.

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio

per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;

- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali; - spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;

- spese varie, sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le spese complessivamente sostenute dalla Regione per il referendum consultivo possono essere congruamente stimate in euro 96.000, indicando quale criterio di quantificazione degli oneri quello della fissazione di un tetto di spesa. Gli oneri graveranno per il solo esercizio 2016 sul bilancio regionale e troveranno congrua copertura mediante prelievo dal Programma U.30.03, capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, e corrispondente imputazione della medesima somma a carico del Programma U.01.07, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)".

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa . *Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale	Importo
----------	-------------------	------------------	------------------------	---------

Giuseppe Graziano
Segretario Questore Consiglio Regionale della Calabria
Palazzo Campanella Reggio Calabria

			A/ P	
1	Spesa per indizione referendum	C	A	96.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per i criteri di quantificazione si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnico – finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.30.03, capitolo U0700110101	- 96.000,00 €		
Programma U.01.07, capitolo U0100210600	96.000,00 €		

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 96.000 dal capitolo di spesa U0700110101 e imputando contestualmente la suddetta somma al Programma U.01.07, capitolo U0100210600

Art. 1

Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il nuovo Comune derivante fusione dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, in Provincia di Cosenza.
1. Il nome del costituendo Comune è individuato a seguito del referendum di cui al successivo art. 11, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare contenente le due alternative: “Rossano – Corigliano” e “Corigliano – Rossano”
2. Il territorio del nuovo Comune di cui alla presente legge è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Rossano e Corigliano Calabro, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
3. Il Comune di nuova istituzione subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Art. 3

Commissario e organi amministrativi

1. Alla data di istituzione del nuovo Comune i due comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di nuova istituzione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Il Commissario è coadiuvato fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. Alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di nuova istituzione le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di ...
5. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
6. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza di tale intesa, decide il commissario.
3. La sede nel costituendo Comune è individuata a seguito del referendum di cui al successivo art. 11, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di nuova istituzione.

Art. 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario di cui all'art. 3 o degli organi del nuovo Comune di nuova istituzione.

Art. 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7

Municipi

1. Lo statuto del Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla vigente legislazione.

Art. 8

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, è titolare dei contributi previsti per i comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.
2. Al Comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale o regionale per gli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù di tali leggi.

Art. 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, così come riportato nell'allegato B della legge medesima.
2. L'istituzione del nuovo Comune, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

Art. 10

Disposizioni contabili

1. Il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano:
 - a) approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. Il nuovo Comune può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Per l'indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, è autorizzata per l'esercizio corrente la spesa di euro 96.000,00, alla cui copertura si provvede mediante prelievo dal programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si

perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 96.000 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.01.07, capitolo U0100210600 “Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)” dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2002

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di nuova istituzione è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 aprile 2014 n. 56, nonché dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.


Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria 22/10/2016

42093 31.10.2016
02.05




Invio nuovo testo legge PL 181 fusione comuni Rossano Corigliano

Giuseppe Graziano

dom 30/10/2016 10:21

A: Settore Segreteria Assemblea <settore.segreteriaassemblea@consrc.it>;

 3 allegati

Allegato A.pdf; Comunicazione invio nuovo testo PL 181_Fusione Rossano Corigliano.pdf; Progetto legge fusione Corigliano_Rossano_1.pdf;

In allegato il nuovo testo di legge PL 181 .

Cordiali saluti

Vittoria Carnevale

42093 31.10.2016
02.05